

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XLVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
ORIGLIA e RICCIO: Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione. (<i>Modificato dal Senato</i>) (3476-B)	541
PRESIDENTE	541, 546
MIGLIORI, <i>Relatore</i>	541
ZOBOLI	542
DOMINÈDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	542, 543
COMANDINI	543
ORIGLIA	543, 544
GONELLA GIUSEPPE	544
PREZIOSI OLINDO	545
DEGLI OCCHI	545
BREGANZE	545
PALAZZOLO	546
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	546

La seduta comincia alle 10,10.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Origlia e Riccio: Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione (Modificato dal Senato) (3476-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Origlia e Riccio: « Proroga

del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione ».

Questa proposta di legge è stata già approvata dalla nostra Commissione ed è stata modificata dal Senato.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il relatore onorevole Migliori.

MIGLIORI, *Relatore*. Le modifiche apportate dal Senato riguardano gli articoli 1 e 2 della proposta di legge. Per quanto riguarda l'articolo 1, l'altro ramo del Parlamento è tornato ad una formula più semplice, più scheletrica, che anche noi nella nostra discussione in un primo tempo avevamo ritenuto sufficiente. La nostra formula derivò da un emendamento proposto dal rappresentante del Governo, assorbente di un altro emendamento degli onorevoli Roberti ed altri. Però, già allora avevamo notato che la formula che ho definito più semplice e scheletrica, portata dalla proposta di legge Origlia-Riccio, era già sufficiente, in quanto non si può non fare riferimento alla legge base, la quale esclude dalla proroga gli stabili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, eccettuati quelli in cui si esercita una limitata attività commerciale, professione ed artigiana. Quindi nella formula adottata dal Senato: « La data del 31 dicembre 1961, prevista dalla legge 30 settembre 1961, n. 975, primo e secondo comma, è sostituita dalla data del 30 giugno 1962 », abbiamo esattamente il quadro di ciò che intendevamo raggiungere e raggiungiamo.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

Un problema di maggiore delicatezza sorge dalla modificazione dell'articolo 2 che resta così formulato:

« Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1962 il canone di locazione dovuto al 31 dicembre 1961 è aumentato del 50 per cento ».

Viene, cioè, portato l'aumento del canone dal 25 per cento, da noi deliberato, al 50 per cento.

Noi avevamo ritenuto di dover contemperare la concessione dell'ulteriore proroga, necessaria per delle ragioni sulle quali tutti ci siamo trovati d'accordo, con un aumento del canone di locazione, considerato, però, equo nella misura del 25 per cento. Ricordo che alcuni colleghi concordano nel fissare un aumento del canone più che altro spinti dalla preoccupazione che, non applicando tale correttivo, si sarebbe trovata opposizione da parte del Senato, che avrebbe introdotto quello che mi sono permesso di chiamare correttivo, e che, pertanto, la proposta sarebbe dovuta tornare alla Camera.

Nonostante queste ragioni del tutto pratiche, che ispirarono alcuni di noi, e che furono poi adottate da tutta la Commissione, il Senato ha creduto di portare l'aumento del canone al 50 per cento.

Il relatore pensa oggi che ci troveremo di fronte ad uno stato di necessità. Se la Commissione volesse riconfermare la decisione presa nella passata seduta, si creerebbe una situazione di conflitto, che non si sa come e quando potrebbe essere risolta. Con tutto il riguardo per l'altro ramo del Parlamento, ritengo, quindi, di dover porre come motivo unico a consentire alla modificazione apporata dal Senato, appunto lo stato di necessità, come fu chiamato dal collega Pennacchini.

Non entro nella valutazione fatta dal Senato; prego, però, i colleghi di voler accettare questa mia conclusione, perché non so come si potrebbe, in caso contrario, votare questa legge di proroga, della quale vadiamo la necessità assoluta.

ZOBOLI. Io riconfermo la posizione del mio gruppo. Quanto alla modifica dell'articolo 1, noi l'accettiamo. Non possiamo invece accettare la modifica all'articolo 2, perché, checché se ne dica, non ci sentiamo di poter condividere, di fronte alla massa dei danneggiati da questo provvedimento, una tale responsabilità. Secondo noi è una sopraffazione che ci viene fatta, giocando sui termini e sugli elementi di piccola procedura. Noi siamo nella posizione inequivocabile di rifiutare questo aumento del 50 per cento. Il Senato si chiuderà sabato; ha tutto il tempo di ripensarci.

Voteremo, quindi, contro l'aumento del 50 per cento. In partenza eravamo per nessun aumento, in relazione al fatto che gli aumenti erano stati già considerati nelle proroghe precedenti. Dalla nostra Commissione è uscito un testo che portava l'aumento del 25 per cento e su quello noi rimaniamo.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'articolo 1 nel nuovo testo del Senato enuclea forse in maniera più incisiva — ed era del resto la formula originale della proposta Origlia-Riccio e della legge da noi già deliberata nel settembre scorso — quello che era il nostro concetto e si risolve in una sostituzione di data nella già citata legge del settembre. Quando la Commissione accettò nella passata seduta la formula esplicativa, che contemplava gli immobili urbani destinati ad attività commerciale, artigiana e professionale, prendeva come caposaldo lo stesso concetto, perché richiama la lettera b) dell'articolo 1 della legge base del 1960.

Comunque sia, a nome del Governo, accetto la nuova formula, che d'altra parte raccolse molti consensi anche in questa sede, prima di passare al testo emendato.

Più delicato è il problema concernente l'articolo 2. Io mi limiterò a fare queste dichiarazioni. « Nella Commissione giustizia del Senato la questione è stata dibattuta *funditus* e a lungo, tanto che la seduta è terminata quasi alle 14. Il dibattito è stato ampio, piuttosto vivace e approfondito, e, a mio parere, se sono fedele ai fatti e alla loro interpretazione storica, il movente principale che ha indotto il Senato a fissare l'ulteriore aumento del 50 per cento — non dirò se bene o male — è stato quello di considerare che qui si tratta di aziende non piccole. Questo movente ha dominato il dibattito, nel senso che, escluse le aziende che giungono fino a cinque dipendenti, è subentrata un'atmosfera di prudenza e di rigore a un tempo, per cui non è sembrato alla Commissione del Senato che si dovessero usare alle grandi aziende quei riguardi particolari di cui sono meritevoli le piccole aziende. Si è detto da più parti al Senato che, se era giusto fare una legge di particolare favore verso i diseredati, non era altrettanto giusto un trattamento di favore verso le aziende non piccole. Per questo al Senato si è approvato l'aumento del 50 per cento.

Sotto questo profilo e data questa motivazione, mi permetto di ricordarvi che il problema è di fondo e comporta considerazioni che non sono solo formali e giuridiche, ma

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

anche sostanziali e sociali. E d'altra parte io penso che il grosso del problema è la proroga, con cui si corrisponde ad una esigenza lettima e meritevole, poiché in difetto di proroga, c'è lo sblocco senza la tutela coeva ed eventuale, dell'avviamento commerciale.

Così, se la Commissione ratificherà l'operato del Senato, a me, come Governo, non resta che rinnovare l'impegno che ai primi dell'anno entrante la legge sulla tutela dell'avviamento commerciale sarà affrontata e sottoposta al vaglio delle Camere.

COMANDINI. Siamo in una situazione spiacevole. Nessuno può negare ai colleghi del Senato il loro potere sovrano di modificare le nostre deliberazioni. Però la situazione in cui ci hanno posto è evidente questa: se noi approviamo il 50 per cento di aumento la proroga passa, se non l'approviamo, la proroga rischia di non passare.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non passa.

COMANDINI. Se noi rimandiamo ancora al Senato la proposta di legge, insistendo sulle nostre deliberazioni, comincia a stabilirsi una specie di giuoco del pallone, di navetta, di andata e ritorno, ed è probabile che si arrivi al 31 dicembre senza che ci sia la proroga, con la conseguenza estremamente grave che la legge sulla tutela dell'avviamento commerciale sarebbe retroattiva e, perciò, incostituzionale, riferendosi a dei contratti che sono già finiti.

Per lo meno saremmo in una situazione di disagio, nella quale noi, nell'impossibilità di approvare un aumento che avevamo già trangugiato di malavoglia perché secondo il nostro avviso il canone doveva restare senza aumento per questi mesi che vanno fino al 30 giugno 1962, non potremo, però, votare contro, perché il voto contrario, se avesse esito positivo di reiezione degli emendamenti del Senato, comporterebbe necessariamente la conseguenza cui ho accennato poc'anzi. Pertanto ci asterremo dal voto.

Sia ben chiaro, però, che quest'astensione dal voto non significa in nessuna maniera dubbio, interrogativo, perplessità, di fronte alla modifica a nostro avviso iniqua che ha apportato il Senato. Noi ci asteniamo dal voto soltanto perché non vogliamo correre il rischio anche lontano di una proroga che non venga concessa nei termini, il che avrebbe le conseguenze cui ho accennato prima in ordine alla tutela dell'avviamento commerciale.

Ho parlato di anticostituzionalità. Non è per questo che io sono venuto sul terreno di

quelli che ritengono incostituzionale l'avviamento commerciale sui contratti in corso perché sono scaduti.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Evidentemente.

COMANDINI. È una ben diversa situazione: sarebbero contratti che avrebbero esaurito il loro corso. Ecco perché, non senza una certa amarezza, posti in una situazione sgradevole e spiacevole da questa modifica dell'ultimo momento, noi ci asteniamo, dichiarandoci contrari in linea di principio all'aumento del 50 per cento.

ORIGLIA. Io desidero fare alcune precisazioni in quanto, quale unico esponente della categoria commerciale in Parlamento, sarò certamente accusato di scarso interessamento in loro difesa.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non è possibile.

ORIGLIA. Sarò accusato da parte delle categorie che saranno danneggiate.

Debbo anch'io elevare una viva protesta per il carattere jugulatorio, iniquo, come ha ben detto l'onorevole Comandini, di questo provvedimento relativo all'aumento del 50 per cento che è stato approvato dal Senato con la modifica dell'articolo 2.

Avevamo subito il 25 per cento e lo ritenevamo già molto. Perché non crediate che tutte le aziende con più di cinque dipendenti siano medie o grandi aziende, ci sono delle aziende che pur avendo necessità di sei o sette dipendenti, sono tutt'altro che grandi.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Lo comprendo perfettamente.

ORIGLIA. È un concetto che può essere errato in moltissimi casi.

Faccio presente ai colleghi della Commissione che con la legge 21 dicembre 1960, n. 1521, abbiamo stabilito un aumento del 25 per cento dal 1° gennaio sui canoni di affitto corrisposti nell'anno precedente; e dal 30 settembre al 31 dicembre un altro 50 per cento; ed eravamo arrivati così al 93,75 per cento per gli esercizi pubblici e quelli cosiddetti di lusso. Con l'ulteriore aumento del 50 per cento che è stato votato ieri al Senato, arriviamo niente meno che a 141 volte il canone di affitto corrisposto all'inizio, subito dopo la guerra. È morale questo? La lira si è svalutata di un'ottantina di volte. Noi, pertanto, andiamo a canoni di affitto che sono fortemente superiori a quelli in corso nel 1946, tenendo conto della svalutazione della moneta. E questo porterà fatalmente un aumento del costo della vita. Ora che cosa dovrei dire? Scarsa diligenza da parte mia? Riterrei di no.

Io ho avuto la promessa del Presidente della Camera; sono andato a interpellare uno per uno i capigruppo che si erano riuniti a conferenza; era stato promesso che la legge sulla tutela dell'avviamento commerciale sarebbe stata esaminata dall'aula prima della chiusura dei lavori. Disgraziatamente poi non è stata portata in aula. Io non ho la possibilità di modificare la situazione. Ero appena arrivato martedì mattina, che mi sono fatto premura di portare al Senato questa proroga che era stata accolta. Ieri è stata approvata dal Senato alle 14 e alle 16 era già qui. Abbiamo seguito personalmente questo provvedimento. Il Presidente della Camera ha subito disposto perché venisse messo all'ordine del giorno in sede legislativa e definito alla competenza della nostra Commissione.

Ieri al Senato non ho fatto che trangugiare amaro. Ho avuto la sensazione che si volesse bocciare la proroga per non approvare il provvedimento sulla tutela dell'avviamento commerciale.

Questa è la mia sensazione. Si è detto che l'avviamento commerciale è una cosa iniqua, anticostituzionale. La proprietà edilizia ha dei difensori, non solo alla Camera, ma soprattutto al Senato. Non ho avuto nessuna possibilità di intervenire nell'Aula della Commissione di giustizia. E adesso che cosa dovrei dire? Che si respinga l'aumento? Ci sono a Milano centinaia e centinaia di sfratti già convalidati dal pretore per la data del 31 dicembre. Come farebbero questi disgraziati col primo gennaio senza poter andare a occupare un altro negozio o ufficio o magazzino disponibile da un momento all'altro? Ci sono centinaia di locali liberi a Milano, ma i prezzi sono eccessivi. Quindi io, per quanto ritenga il provvedimento di aumento iugulatorio, sono costretto a piegare la testa, esprimendo a voi qui presenti un nuovo appello perché alla riapertura dei lavori la Camera discuta il disegno di legge sulla tutela dell'avviamento commerciale.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'ho dichiarato e lo confermo, per quanto sta in me.

ORIGLIA. In caso diverso, ci troveremo ancora alla scadenza di questa proroga a dover deliberare un'altra proroga con un nuovo aumento che non sarebbe accettabile dagli interessati.

Ringrazio l'onorevole Comandini che ha dichiarato di astenersi, poiché io ritengo che sia opportuno per lo meno di astenersi, per dimostrare il nostro disappunto in merito a quanto è stato fatto al Senato.

GONELLA GIUSEPPE. Ha ragione l'onorevole Comandini quando parla di situazione spiacevole. Ha ragione, perché anche l'onorevole Migliori ha parlato di stato di necessità. Ci troviamo, infatti, qua sempre di fronte a provvedimenti che possiamo approvare o non approvare, ma di fronte ai quali in ogni modo dobbiamo prendere una decisione, per evitare situazioni paradossali, che sono anche dannose per lo stesso prestigio della Commissione.

Fatta questa premessa, rilevo che l'articolo 1 è effettivamente espresso in termini tacitiani; ma Tacito parlava in chiave storica, mentre qui si parla in chiave politica. Non sempre l'incisività può essere chiara o almeno è tale da non consentire perplessità. L'emendamento da me annunciato insieme con l'onorevole Roberti nella passata seduta aveva più che altro una funzione interpretativa. E bensì vero che una retta interpretazione della precedente disposizione doveva escludere tutti gli immobili locati ad aziende di Stato o comunque non per attività commerciali; però la nostra preoccupazione era stata intesa dalla Commissione ed era stata trasfusa nella formula proposta dall'onorevole Sottosegretario. Il Senato ha creduto di seguire Tacito. Però, sia ben chiaro in questi lavori preparatori che non è possibile che vi siano locali affittati ad aziende non commerciali i quali beneficiano della proroga.

E vengo all'articolo 2. Nella passata discussione sull'aumento del canone, dissi che non mi soffermavo sulla entità, perché qui si tratta di grossi commercianti. Senza voler fare una questione di demagogia, è certo che quando sono esclusi i piccoli commercianti, gli artigiani e i professionisti, si rimane di fronte alle grosse aziende. Forse io sono portato a vedere, vivendo in una grande città, le grandi società come società di navigazione, società di assicurazione, consorzi; e probabilmente questa mia visione non può essere estensiva. Però è anche vero che ci troviamo comunque di fronte ad aziende commerciali d'una particolare importanza. L'onorevole Origlia, citando statistiche che accetto per vere, ci dice che oggi siamo di fronte a un aumento di 141 volte. Ma io faccio un altro ragionamento. Qui stiamo disciplinando il mercato edilizio, e la disciplina significa anche contenimento degli interessi contrastanti. Non voglio contrastare il disegno di legge sulla tutela dell'avviamento commerciale, però, è anche vero che finché restiamo nel regime attuale, dobbiamo considerare gli interessi tanto dei locatori quanto degli affittuari.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

È troppo forte l'aumento del 50 per cento? Può anche darsi, se si tien conto degli aumenti che già erano stati disposti, che l'aumento sia eccessivo. Ma in ogni modo non dobbiamo avere preoccupazioni nè di ordine sociale nè di altro genere, perché, una volta tutelati i piccoli commercianti, gli altri che sono chiamati a corrispondere un ulteriore aumento per un periodo di sei mesi hanno beneficiato per tanti e tanti anni delle proroghe. Oggi lo stato di necessità ci impone di approvare o non approvare la proposta di legge. Possiamo anche astenerci, ma l'astensione non dice gran che. Quindi, per parte nostra, noi approviamo senz'altro, con la critica che ho fatto e, se posso dirlo, *oborto collo*, il testo del Senato.

PREZIOSI OLINDO. Sull'articolo 1 vorrei far rilevare all'onorevole Gonella che l'emendamento presentato da lui, al quale io aderii, escludeva la qualità professionale dell'attività a cui erano destinati gli immobili. Ma siccome anche nel testo della Camera all'articolo 1 è stata compresa l'attività professionale oltre quella artigiana e commerciale, non credo che ci sia nessuna difficoltà di interpretazione. Potremmo avere un dubbio in relazione all'aggiungimento con l'avviamento commerciale, e di questo si preoccupa l'onorevole Origlia; ma altri immobili che non siano destinati a queste attività non possono essere compresi. Sicché la sua preoccupazione mi pare che sia superflua, perché non potranno esserci difficoltà per interpretare e applicare questo provvedimento eccezionale soltanto a quei locali in cui si svolge attività professionale artigianale o commerciale.

Vengo all'articolo 2. Gli altri hanno parlato di stato di necessità. Io non sono per la tutela dell'avviamento commerciale. Quindi, secondo me, non occorre invocare lo stato di necessità per approvare l'emendamento del Senato. Anche io avevo sostenuto insieme con l'onorevole Palazzolo la necessità dell'aumento in ragione del 50 per cento per i criteri ai quali accennava poc'anzi l'onorevole Sottosegretario, indipendentemente dal fatto che si tratta di un privilegio nei confronti di quelle aziende che non hanno un numero di dipendenti inferiore a cinque, ai quali bisogna aggiungere anche i familiari e gli apprendisti, secondo il testo della legge del 1960; si tratta in ogni modo di un'accezione, che costituisce un privilegio. Ed è giusto che queste grandi aziende, a parte la loro potenzialità economica, godendo di un particolare privilegio siano assoggettate anche a una certa contropartita. Ma io vorrei aggiungere a quello che è stato detto un'altra considerazione: qui si

tratta di arrivare — e questo è lo spirito della proroga delle locazioni disposta nel dicembre del 1960 — alla fine del quadriennio del blocco con un'adeguamento, press'a poco, del fitto bloccato al fitto normale. Ora, se noi concediamo questa ulteriore proroga di sei mesi alle grandi aziende commerciali, artigiane o professionali, è naturale, è giusto, è doveroso che, prorogato lo sblocco, al momento dello sblocco vi sia come un adeguamento al prezzo di mercato. Ecco perché non può sembrare né ingiusto, né iniquo; una volta concesso questo privilegio e una volta ribadito il principio che si deve arrivare alla libertà della locazione con un'approssimazione del fitto in regime vincolato, col fitto di mercato, io credo che questa sia una ragione di più dell'aumento disposto dal Senato, del 50 per cento.

DEGLI OCCHI. Io mi preoccupo di questo: di affermare lo stato di necessità.

Quanto all'onorevole Origlia, si tranquillizzi: tutti dobbiamo dargli atto della sua tenacia. Debbo fare un'osservazione: affermare che la Commissione agisce per obbligo, evidentemente è affermare una cosa di una certa gravità. Comunque, la sostanza è che si aderisce a quello che è stato votato dal Senato.

Ancora un'osservazione. È in cammino la legge sulla tutela dell'avviamento commerciale. Evidentemente se noi tuteliamo l'avviamento commerciale è perché le cose vanno bene per queste aziende che affermano di avere il diritto all'avviamento commerciale. E allora non mi pare proprio che questo aumento dal 25 al 50 per cento possa meritare la definizione di iniquo.

Io dichiaro che, prescindendo dallo stato di necessità, sono favorevole a che il testo del Senato venga approvato dalla Commissione giustizia della Camera in sede legislativa.

BREGANZE. Nemmeno io sono entusiasta dell'aumento del 50 per cento. Ne traggio lo spunto per un'altra considerazione di carattere generale. Noi abbiamo ritenuto già da parecchi anni, di continuare ad applicare aumenti in percentuale. L'aumento percentuale se elimina una serie di valutazioni e in genere di controversie perché è un dato matematico, tuttavia rispecchia molte volte assai poco la giustizia sul piano concreto. Se un proprietario, in partenza, riscuote un fitto molto basso, l'aumento in percentuale può determinare delle disparità. Io credo che dovremmo abbandonare il criterio puramente matematico della percentuale, per addivenire ad una valutazione più esatta sul piano concreto della giustizia.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1961

PALAZZOLO. Ho sentito da alcuni che questo 25 per cento in più sarebbe eccessivo. Non è vero. In sostanza anche dopo il 1° gennaio 1962 i poveracci continueranno a pagare il 25 per cento, ma perché non debbono pagare l'aumento del 50 per cento coloro i quali questo diritto non hanno? Se noi li mettiamo alla stregua degli altri, commettiamo un'injustizia.

E ci sono due ragioni a sostegno di queste considerazioni: la prima è favorevole alle aziende commerciali, artigiane e professionali, la seconda è favorevole ai proprietari. Perché?

Aumentata la pigione, ad un certo punto le aziende commerciali, artigiane o professionali faranno valere l'avviamento commerciale e allora le trenta mensilità con pigioni aumentate risulteranno a loro vantaggio. Nello stesso tempo mettiamo i proprietari nella condizione di accumulare un po' di soldi per pagare questo avviamento commerciale, perché altrimenti i proprietari si devono vendere gli immobili per pagare quell'avviamento commerciale.

Per questi motivi raccomando l'approvazione della proposta di legge così come è stata modificata dal Senato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani destinati ad attività commerciale, artigiana e professionale, di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1962 ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

« La data del 31 dicembre 1961, prevista dalla legge 30 settembre 1961, n. 975, primo e secondo comma, è sostituita dalla data del 30 giugno 1962 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1962 il canone di locazione dovuto al 31 dicembre 1961 è aumentato del 25 per cento ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1962 il canone di locazione dovuto al 31 dicembre 1961 è aumentato del 50 per cento ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

PRESIDENTE. Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

La proposta di legge sarà subito posta in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

ORIGLIA e RICCIO: « Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione » (3476-B):

Presenti	25
Asterruti	3
Votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	16
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreucci, Bersani, Bisantis, Breganze, Buzzelli, Cassiani, Cocco Maria, Degli Occhi, Gonella Giuseppe, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Mariconda, Migliori, Palazzolo, Pellegrino, Pennacchini, Preziosi Olindo, Sartor, Sforza, Spadola e Zoboli.

Si sono astenuti i deputati:

Anadei Leonetto, Comandini, Paolucci.

La seduta termina alle 11,5.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI